



## COMUNICATO

Il 1° luglio sono entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs. 36/21 ed in particolare il Titolo V del decreto che riforma le norme relative alle prestazioni di lavoro svolte in ambito sportivo.

L'attuale testo del decreto è stato modificato dal decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri (CdM) lo scorso 26 luglio e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In attesa di disporre del testo definitivo si forniscono le seguenti indicazioni sulla base delle ultime modifiche approvate dal CdM, fermo restando che il testo definitivo che sarà pubblicato sulla G.U. potrebbe subire modifiche a seguito delle osservazioni del MEF.

Le eventuali modifiche, qualora approvate, saranno tempestivamente comunicate a cura della Federazione agli enti sportivi affiliati (asd e ssd) e ai tesserati al fine di consentire agli stessi un tempestivo adeguamento alla norma.

Le novità introdotte dal D.Lgs.36/21, alla luce dell'ultimo decreto correttivo sono le seguenti:

### LAVORATORI

Sono definiti Lavoratori Sportivi:

1. Atleti
2. Allenatori
3. Istruttore
4. Direttore Tecnico
5. Direttore Sportivo
6. Preparatore Atletico
7. Direttore di gara
8. Ogni tesserato che svolga verso corrispettivo una mansione necessaria per lo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti di FSN, DSA, EPS.

L'elenco delle mansioni sarà approvato dal Ministero dello Sport sentito il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dell'elenco fornito dalle singole FSN e DSA attraverso il CONI e il CIP.

(Il mansionario della FIC è in fase di definizione).

L'elenco sarà tenuto dal Dipartimento dello Sport consentendo a ciascuna asd/ssd di poter individuare con certezza quelle che consentono, per ciascuna disciplina sportiva di applicare le norme sul lavoro sportivo.

Appare opportuno precisare che figure come custodi impianti sportivi, giardinieri e altre figure che non rientrano specificamente tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva dovranno essere oggetto di normali rapporti di lavoro (autonomo o subordinato) previsti dalle norme vigenti e non potranno usufruire delle agevolazioni previste per il "Lavoro Sportivo"

## **COMPENSI:**

Dal 1 luglio l'art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR è abrogato per la parte relativa allo sport dilettantistico.

Pertanto a decorrere da tale data i compensi non potranno più essere considerati redditi diversi, ma solo redditi da lavoro (subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa a prescindere dall'importo corrisposto).

Pertanto sarà necessario stipulare appositi contratti o lettere di incarico con i collaboratori/lavoratori applicando le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla norma.

**N.B. PER I COMPENSI DI CUI ALL'ART. 67 CO.1, LETT. M, SI APPLICA IL REGIME DI "CASSA" E NON QUELLO DI COMPETENZA PER CUI ANCHE**

**I COMPENSI MATURATI AL 30 GIUGNO MA NON EROGATI, DAL 1 LUGLIO SARANNO ASSOGGETTATI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO.**

## **TIPOLOGIA DI RAPPORTI NELL'AMBITO DEL LAVORO SPORTIVO**

Il rapporto di lavoro potrà essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Per il rapporto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, è stata prevista una presunzione semplice **qualora la prestazione non superi le 24 ore settimanali esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive.**

## **SOGLIE ESENZIONE**

Per tutte le forma di rapporto di lavoro sportivo (subordinato o autonomo) sono previste le seguenti soglie di esenzione:

Ai fini previdenziale – euro 5.000

Ai fini fiscali - euro 15.000

Al fine di determinare il raggiungimento della soglia dei 15.000 euro è necessario considerare anche i compensi corrisposti fino al 30.06.2023.

## **ALIQUOTE PREVIDENZIALI**

Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono previste le seguenti aliquote:

- 24% qualora il collaboratore sia iscritto ad altra forma previdenziale

- 25% qualora il collaboratore non sia iscritto ad altra forma previdenziale

Le aliquote si applicheranno sul 50% dell'imponibile previdenziale fino al 31.12.2027.

## **ALIQUOTE INAIL**

I lavoratori subordinati sportivi sono soggetti all'INAIL.

I collaboratori coordinati e continuati "sportivi" non sono soggetti all'INAIL, ma per essi vale la copertura assicurativa garantita dall'assicurazione stipulata dalla Federazione.

## **SICUREZZA SUL LAVORO**

Tutte le asd e ssd che sottoscriveranno contratti di lavoro con i propri collaboratori dovranno adottare le misure previste per la sicurezza sul lavoro (DVR, nomina medico, etc.)

## **VOLONTARI**

La norma effettua inoltre una netta distinzione tra lavoratori e volontari,

I volontari potranno svolgere la prestazione a titolo puramente gratuito e potranno ricevere solo rimborsi spese documentati.

Le asd/ssd, qualora si avvalessero di volontari, dovranno obbligatoriamente stipulare apposita polizza di responsabilità civile per assicurare i volontari dai danni che potrebbero arrecare a terzi nello svolgimento delle proprie attività volontaristiche.

È prevista incompatibilità assoluta tra volontari e lavoratori nell'ambito della medesima asd/ssd.

Pertanto, i soggetti che prestano quali volontari la propria opera a favore di una asd/ssd non possono avere rapporti di lavoro remunerati con la stessa asd/ssd.

**Il decreto correttivo, di prossima pubblicazione sulla G.U., ha chiarito che i membri del consiglio direttivo delle asd/ssd che ricoprono la carica a titolo gratuito non rientrano nella categoria dei volontari ai fini della valutazione della incompatibilità.**

## **DIPENDENTI PUBBLICI**

Dal 1° luglio le autorizzazioni concesse dalle Amministrazioni di Competenza ai propri dipendenti pubblici per svolgere incarichi retribuiti non sono più valide.

Per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (compresi i soggetti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e Civili) è prevista una diversa procedura a seconda se la prestazione è svolta in forma volontaria o remunerata.

### **Prestazione Volontaria**

In caso di prestazione svolta in modo volontario è necessaria la semplice comunicazione alla propria amministrazione da parte del collaboratore volontario.

### **Prestazione remunerata**

Qualora la prestazione sia remunerata, rientrerà nell'ambito del lavoro sportivo.

In questo caso è richiesto il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Il decreto correttivo prevede che sia emanato un decreto dal Ministro della Pubblica Amministrazione per fissare i parametri per il rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso, decorsi trenta giorni dalla richiesta si applica l'istituto del silenzio assenso.

Ai fini della stipula del contratto il presidente dell'asd/ssd dovrà accertarsi che l'autorizzazione sia stata concessa.

### **ARBITRI, DIRETTORI DI GARA, SOGGETTI PREPOSTI ALLA RILEVAZIONE DI TEMPI E DISTANZE.**

Per tali figure sono previste le medesime disposizioni dei lavoratori sportivi o volontari.

Il Decreto correttivo prevede specifiche disposizioni che saranno comunicate a seguito dell'approvazione definitiva.

### **COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER I RAPPORTI DI LAVORO**

I rapporti di collaborazione possono essere comunicati dalla singola asd/ssd attraverso la propria area riservata del registro.

Dal 1 luglio è stata attivata la relativa funzione e si invitano le asd/ssd a prenderne visione.

In ogni caso, in fase di prima applicazione, il decreto correttivo prevede che gli adempimenti e i versamenti delle ritenute e dei contributi previdenziali relativi al periodo 1 luglio-30 settembre possano essere effettuati senza sanzioni entro il 31 dicembre 2023.

### **PREMI:**

I premi corrisposti per i risultati ottenuti in occasione di manifestazioni sportive sono assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta del 20%.

E' stata prevista dal decreto correttivo una soglia di esenzione per i premi fino a 300 euro.

### **RICHIESTA CASELLARIO GIUDIZIALE.**

L'art. 33, comma 7, D.Lgs. 36/21, ha introdotto specifiche disposizioni a tutela dei minori che svolgono attività sportiva, prevedendo l'obbligo per le associazioni e società sportive dilettantistiche, qualora svolgano attività con minori, di adottare le prescrizioni del d.lgs. 39/2014.

In base a tale norma le associazioni e società sportive, prima dell'inizio del rapporto di lavoro con istruttori o altre figure che hanno contatto con i minori, dovranno richiedere il certificato penale del casellario giudiziale relativo al soggetto incaricato al fine di verificare l'esistenza o meno a carico del soggetto dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies e 609 undicies del codice penale o l'irrogazione a carico del soggetto di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In caso di mancata richiesta è prevista la sanzione pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro a carico del datore di lavoro.

Il certificato deve essere richiesto dal datore di lavoro, completo dell'assenso del soggetto interessato, utilizzando il modello allegato.

Per le società e associazioni sportive dilettantistiche è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo (16 euro), ai sensi dell'art.27-bis allegato D DPR 642/72, e dovranno essere versati solo i diritti pari ad euro 3.92.

Nessun rapporto potrà essere iniziato in mancanza del suddetto certificato

**PRINCIPIO DI CASSA:**

Sia per i compensi sia per i premi vale il principio di cassa ai fini del relativo trattamento fiscale, ovvero la data effettiva del pagamento e non la data in cui è maturato il diritto a percepire il compenso o il premio

**MODULISTICA:**

La modulistica elaborata sulla base delle novità normative è pubblicata sul sito federale [www.canottaggio.org](http://www.canottaggio.org) sotto la voce SOCIETA' \_SPORTELLO NORMATIVO.

Le indicazioni fornite saranno tempestivamente aggiornate dalla Federazione che sta monitorando l'iter legislativo.